



Regione Autonoma della Sardegna
CO.R.A.N.

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

**per il personale dirigente dell'Amministrazione, Enti,
Istituti, Aziende e Agenzie regionali**

**Parte normativa 2006-2009
Parte economica 2008-2009**

9 novembre 2009



INDICE

Art.1 Campo di applicazione	4	UIL FPL
Art.2 Durata e decorrenza	4	
Art.3 Trattamento tabellare	4	
Art.4 Retribuzione di posizione	4	
Art.5 Retribuzione di risultato	5	
Art. 6 Indennità di istituto	5	CISL
Art. 7 Effetti nuovi trattamenti economici	5	
Art.8 Onnicomprensività del trattamento economico	5	
Art. 9 Gli elementi della valutazione	5	
Art. 10 Norma finale	5	
Dichiarazione a verbale congiunte	6	

CGIL

DIRER/CONFEDIR

CORAN



Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale , Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali.

Biennio economico 2008-2009

Addì 9 novembre 2009 presso la sede del CO.RA.N. in Cagliari si sono incontrati:

Avv. Francesco Macis

Prof.ssa Piera Loi

Avv. Sandro Piseddu

componenti il CO.RA.N in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali

CGIL – F.P. Regionale

FPS – CISL Regionale

FPS-SINDER-CISL Regionale

SDIRS/DIRER

DIRER/CONFEDIR

UIL FPL

UIL FPL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di accordo contenente il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente.



Art.1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'Amministrazione Regionale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale, di seguito denominate "Amministrazioni regionali".

Art.2
Durata e decorrenza

1. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguarda la parte normativa, nell'ambito del CCRL del 19.03.08, e disciplina, per quanto riguarda la parte economica, il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.

Art.3
Trattamento tabellare

1. Il trattamento tabellare annuo, uguale per tutti i dirigenti, di cui all'art. 42 del CCRL del 19.03.08 è rideterminato nelle seguenti misure e alle seguenti decorrenze:
- a decorrere dal 1° gennaio 2008 è pari a € 39.553,68;
- a decorrere dal 1° gennaio 2009 è pari a € 40.146,86;

Art.4
Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione, secondo la graduazione delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 43 del CCRL 19.03.08 è rideterminata nelle seguenti misure e alle seguenti decorrenze:

Graduazione	Posizioni dirigenziali	da 1.1.2008	da 1.1.2009
1°	Direttore generale	3.869,77	3.943,26
2°	Direttore di dipartimento o area	2.853,22	2.906,45
3°	Direttore di servizio	2.635,90	2.685,11
4°	Dirigente ispettore	2.215,59	2.257,20
5°	Dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza	1.824,52	1.858,83

2. Ai dirigenti ispettori nominati in data anteriore alla modifica della graduazione delle funzioni dirigenziali disposta con Decreto n. 83 del 6 giugno 2005 è mantenuto, per tutta la durata dell'incarico, il trattamento retributivo di posizione e di risultato equiparato a quello del direttore generale.



Art.5
Retribuzione di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 44 del CCRL del 19.03.08 è incrementato di € 100.000,00 per l'anno 2009.
2. Il fondo di cui al precedente comma è altresì incrementato della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati nel periodo di vigenza del CCRL del 19.03.08, in relazione all'anno di cessazione.

UIL FPL

Art. 6
Indennità di istituto

1. L'indennità di istituto di cui all'art. 56 del CCRL del 19.03.08 è incrementata di € 10,00 mensili per dodici mensilità, con decorrenza 1° gennaio 2008.

CISL-FP

Art. 7
Effetti nuovi trattamenti economici

1. I benefici economici sono corrisposti integralmente a tutti gli effetti al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

CGIL-FP

Art.8
Onnicomprensività del trattamento economico

1. Il 3° comma dell'art. 41 del CCRL del 19.03.08 è sostituito dal seguente:

“3. All'atto della determinazione della retribuzione di risultato, al dirigente che abbia contribuito all'incremento del fondo per effetto del precedente comma 2, è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione medesima nella misura massima del 50% del predetto incremento, senza comunque superare del 35% l'importo della retribuzione di risultato dovutagli”.

DIRER/CONFEDIR

Art. 9
Gli elementi della valutazione

1. Dopo il 9° comma dell'art. 49 del CCRL del 19.03.08 è inserito il seguente comma 10:

“10. L'erogazione della maggiorazione della retribuzione di risultato prevista dal precedente art. 41, 3° comma, è subordinata alla valutazione positiva nonché alla verifica che lo svolgimento dell'incarico non abbia inciso negativamente sulla gestione dell'attività ordinaria del dirigente.”.

Art. 10
Norma finale

1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 19.03.08 non modificate dal presente accordo.

CORAN



Dichiarazione a verbale congiunte

Le parti, visti il comma 40 dell'art. 1 della legge finanziaria 2009 che destina le risorse aggiuntive, pari ad euro 2.316.000, alla retribuzione di rendimento e di risultato secondo criteri di selettività e premialità;
visti gli indirizzi di cui alla deliberazione 41/11 dell'8.9.2009 che attribuiscono all'area dirigenti la somma di euro 188.000 e stabiliscono in termini indicativi la percentuale del personale che ne può usufruire;
preso atto che le organizzazioni sindacali contestano il criterio selettivo contenuto negli indirizzi per la difficoltà di individuare ex post, al termine del biennio 2008-2009, criteri di valutazione da applicarsi per le prestazioni espletate nel corso del medesimo biennio;
considerato che tali criteri potranno essere ricercati e individuati nell'ambito della contrattazione e concertazione del prossimo contratto collettivo normativo ed economico e che la normativa sarà al centro delle proposte legislative in itinere;
condividendo l'esigenza di definire rapidamente la restante parte economica del biennio;
concordano di conservare in conto residui le somme aggiuntive di cui al citato comma 40 dell'art. 1 della legge finanziaria 2009, fermo restando che dette risorse dovranno essere erogate per la retribuzione di risultato in favore dei dirigenti in servizio nell'anno 2009 e che le stesse verranno assegnate sulla base dei criteri che verranno individuati nella contrattazione del prossimo contratto collettivo.